

AVV. VINCENZINA SALVATORE

Studio Legale e Commerciale Salvatore

Via Malta, 4-6 * Avellino

Tel. 0825/1912170 - 0825/062944 (fax)

vincenzina.salvatore@avvocatiavellinopec.it

vincenzinasalvatore@virgilio.it

ON.LE TRIBUNALE DI ROMA* SEZIONE LAVORO

Ricorre ex 414 c.p.c.

BIANCO PIETRO (BNCPTR97R30F257G) n. il 30.10.1997 in Modena, rappresentato e difeso in virtù di procura resa in calce all'originale del presente atto dall'avv. Vincenzina SALVATORE (SLVVCN72H43A509X) del Foro di Avellino, presso il cui indirizzo pec: vincenzina.salvatore@avvocatiavellinopec.it è el.te dom.to, dichiarando sin d'ora di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni consentite ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 136 c.p.c. anche al numero fax: 0825/062944 ovvero all'indirizzo di p.e.c.: vincenzina.salvatore@avvocatiavellinopec.it;

- *ricorrente*

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministro *pro tempore*, con l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma;

- *resistenti*

IN PUNTO

di riconoscimento del diritto del ricorrente alla valutazione del servizio civile, reso non in costanza di impiego, in relazione alle Graduatorie di Circolo e di Istituto per il personale ATA triennio 2021/2024, previa disapplicazione di ogni atto e/o provvedimento illegittimo.

PAROLE CHIAVE: Graduatorie ATA terza fascia – Servizio civile non in costanza di nomina – Punteggio - Mancato riconoscimento.

INDICE

1. **LA PREMESSA.**
2. **CONSIDERAZIONI IN DIRITTO.**
3. **CONCLUSIONI.**
4. **L'INDICE DEI DOCUMENTI.**

1. LA PREMESSA

1. In occasione della pubblicazione del D.M. n. 50/2021 che ha disposto la riapertura delle Graduatorie di Circolo e di Istituto di Terza Fascia del personale ATA per il triennio 2021/2024, BIANCO ha presentato Domanda di aggiornamento per le Graduatorie di Circolo e di Istituto di



III fascia per il personale ATA per la Provincia di BOLOGNA ([DOC. 01](#)).

2. Pur avendo dichiarato di aver svolto il servizio civile successivamente al conseguimento del titolo di accesso alle predette graduatorie ([DOC. 02](#)), il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE ha inserito il ricorrente all'interno della graduatoria, valutando il servizio nella sola misura di 0,60 punti, come si dirà infra ([DOC. 03](#)).

*

È, pertanto, il caso del presente atto con il quale PIETRO BIANCO, con il ministero del sottoscritto difensore, impugna e contesta le determinazioni delle resistenti amministrazioni per le seguenti

2. CONSIDERAZIONI IN DIRITTO

EQUIPARAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE AL SERVIZIO DI LEVA. ISTITUZIONE DEL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE E FINALITÀ – EVOLUZIONE GIURISPRUDENZIALE

Il Decreto Ministeriale n. 50 del 3 Marzo 2021 che disciplina l'aggiornamento delle graduatorie ATA di terza fascia per il triennio 2021\2024 regola anche la valutazione del servizio militare, del servizio civile sostitutivo e del **servizio civile volontario**.

Nell'allegato A – “Avvertenze” si legge che: *È considerato come **servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali** il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva*”.

Quindi il **servizio civile volontario** svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva è valutabile come “***servizio svolto alle dipendenze delle amministrazioni statali***”, in coerenza con quanto disposto dall'art. 13, comma 2, del decreto legislativo n. 77/2002 che stabilisce: “*Il periodo di servizio civile effettivamente prestato, salvo quanto previsto dal comma 4, è valutato nei pubblici concorsi con le stesse modalità e lo stesso valore del servizio prestato presso Enti Pubblici*”.

Va rilevato come lo stesso MIM con la nota n. **8151 del 13 marzo 2015** ha sostenuto che il **servizio civile volontario** prestato successivamente all'eliminazione dell'obbligo del servizio di leva è valutabile come “*servizio prestato alle dipendenze delle amministrazioni statali*”.

Giova evidenziare che l'art. 1 della legge 6 marzo 2001, n. 64 elenca tra le finalità alla base del servizio civile nazionale: “***concorrere, in alternativa al servizio militare obbligatorio, alla difesa della Patria con mezzi ed attività non militari***”;

In particolare, nella sentenza **n. 228 del 2004 la Corte Costituzionale** ha evidenziato come la



disciplina del servizio civile nazionale trova fondamento, anzitutto, **nell'art. 52 della Costituzione** e, soprattutto, nel primo comma che configura la difesa della Patria come sacro dovere del cittadino, il quale **ha una estensione più ampia dell'obbligo di prestare servizio militare** in quanto comprende anche attività di impegno sociale. Prosegue la Corte evidenziando che, a seguito della scelta legislativa di sospendere l'obbligatorietà del servizio militare, il servizio civile si configura come l'oggetto di una scelta volontaria, che costituisce adempimento del **dovere di solidarietà (art. 2 Cost.)**, nonché di quello di **concorrere al progresso materiale e spirituale della società (art. 4, secondo comma, Cost.)**. In questo contesto, il servizio civile tende a proporsi come **forma spontanea di adempimento del dovere costituzionale di difesa della Patria**. *“È proprio nel dovere di difesa della Patria, di cui il servizio militare e il servizio civile costituiscono forme di adempimento volontario, che i due servizi trovano la loro matrice unitaria, come dimostrano anche le numerose analogie con la posizione dei militari in ferma volontaria”*. Accanto alla difesa “militare”, che è solo una forma di difesa della Patria, può ben dunque collocarsi un'altra forma di difesa, per così dire, “civile”, che si traduce nella prestazione di comportamenti di impegno sociale non armato.

In tal senso si pone **l'art. 2 del D.lgs. 6 marzo 2017, n. 40 che dispone l'istituzione del servizio civile “universale”** finalizzato alla difesa non armata e non violenta della Patria, all'educazione alla pace tra i popoli, nonché alla promozione dei valori fondativi della Repubblica, richiamando, a fondamento, le previsioni degli articoli 52, primo comma e 11 della Costituzione, anche con riferimento agli articoli 2 e 4, secondo comma, della Costituzione.

A ciò si aggiunga che la Corte di Cassazione ha chiarito che il servizio civile espletato dopo il conseguimento del titolo di abilitazione all'insegnamento, vale come il “*servizio di leva*”, al fine del riconoscimento, nelle graduatorie ad esaurimento, del relativo punteggio (Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile, Ordinanza 02 marzo 2020, n. 5679).

In più, con ordinanza n. 15477 del 03.06.2021 la Suprema Corte ha stabilito il seguente principio di diritto: *“Il c.d. servizio civile gode dell'equiparazione generale, quanto a diritti, rispetto al servizio di leva”*.

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 569 DEL DECRETO LEGISLATIVO 16 APRILE 1994, N. 297; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 20 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1986, N. 958; VIOLAZIONE DELL'ART.



52 COSTITUZIONE; DISPARITA' DI TRATTAMENTO E VIOLAZIONE ART. 3 COSTITUZIONE.

L'Allegato A DM. n. 50/2021 *“Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. E' considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva”* ([DOC. 04](#)).

Quindi, il MINISTERO opera un distinguo tra il personale che ha svolto il servizio militare ed i servizi assimilati in costanza di rapporto di impiego ed il personale che ha svolto lo stesso servizio non in costanza di nomina. E, quindi, valuta il servizio cit. svolto dai primi 6.00 punti e lo stesso servizio svolto dai secondi 0.60 punti.

➤ **Tali disposizioni, tuttavia, si pongono in contrasto con le norme di rango superiore e con l'art. 52 della Costituzione e, pertanto, per quanto in appresso si dirà dovranno essere disapplicate dall'Ill.mo Giudicante.**

*

Ma si proceda con ordine.

L'art. 84 D.P.R. 417/1974 prevedeva che *“Il servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva (...) resi con il possesso del titolo di studi richiesto per l'accesso alla carriera di appartenenza, sono valutati nella stessa carriera, agli effetti di chi al precedente art. 81, come servizio non di ruolo solo se prestati in costanza di servizio di insegnamento non di ruolo”*.

Tuttavia, con la riforma del servizio militare di leva, la legge n. 958/86 dispose all'art. 20 che il servizio di leva, reso a cavallo del 30.1.1987 e successivamente, fosse valutato a tutti gli effetti (*“Il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione della anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico”*). In sostanza, il servizio militare prestato dopo l'entrata in vigore di tale normativa e prima della sospensione della leva obbligatoria ed introduzione di quella volontaria con possibilità di arruolamento anche delle donne, **deve essere valutato come titolo pari ad un anno di servizio, indipendentemente dalla costanza del rapporto d'impiego.**

E in effetti, proprio **per rispettare il disposto di cui all'art. 52 della Costituzione, secondo cui**



“l’adempimento del servizio militare di leva non può pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino, intesa come status del quale l’anzianità costituisce elemento integrativo” (Cassazione civile, Sez. Lav. 1° settembre 1997, n. 8279), **la legge ha equiparato il servizio militare, al servizio svolto, indipendentemente dalla costanza del rapporto d’impiego.**

Infatti, la valutabilità, come servizio, del servizio militare di leva e del servizio sostitutivo assimilato per legge, anche se prestato non in costanza di nomina, è stata resa del tutto esplicita da quanto previsto dall’art. 569, comma 3, del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 a mente del quale *“Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”*.

Ora, sia l’art. 569 citato che le precedenti norme di rango legislativo, nello stabilire la **“validità a tutti gli effetti del servizio militare e del servizio civile”** SENZA OPERARE ALCUN DISTINGUO TRA IL SERVIZIO SVOLTO IN COSTANZA DI NOMINA ED IL SERVIZIO NON PRESTATO IN COSTANZA DI NOMINA, hanno inteso dare puntuale attuazione al disposto di cui all’art. 52 Cost. secondo cui *“l’adempimento del servizio militare di leva non può pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino, intesa come status del quale l’anzianità costituisce elemento integrativo”* (Cassazione Civile, Sez. Lav. 1° settembre 1997 n. 8297).

I PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI. LA PRONUNCIA DELLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE (ORDINANZA N. 5679 DEL 2 MARZO 2020). LE SENTENZE DEL TRIBUNALE DI ROMA.

Un’ampia e univoca giurisprudenza si è più volte pronunciata a favore della valutabilità del servizio militare e dei servizi sostitutivi assimilati anche se non prestato in costanza di nomina.

Invero, con l’art. 2, comma 6, del D.M. n. 44/2011, il MINISTERO ha pedissequamente riprodotto l’art. 3, comma 7, del Decreto Direttoriale del 31 marzo 2005 ai sensi del quale, appunto, il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutabili solo se prestati in costanza di nomina. Avverso l’art. 3, comma 7, del Decreto Direttoriale del 31 marzo 2005, è statoproposto il ricorso R.G. n. 8637/2006.

Il T.A.R. Lazio, Sezione Terza quater, con sentenza n. 6421/2008, sul presupposto di una risalente e pacifica giurisprudenza (cfr. TAR Sardegna 26 gennaio 2006, n. 74 e TAR Catania 14 giugno



2005 n. 982; Consiglio di Stato, sez. VI, 15 maggio 2003, n. 2650; Consiglio di Stato, Sez. II, 19 febbraio 1997, n. 529) secondo la quale il servizio militare deve essere sempre valutabile ai sensi degli articoli 485 e 569 del D. Lgs. 297/1994 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione e scuole di ogni ordine e grado) ha annullato il Decreto Direttoriale del 31 marzo 2005, nella parte in cui, all'art. 3 comma 7, prevedeva che il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge fossero valutabili **solo se prestati in costanza di nomina.**

Il Ministero dell'Istruzione, tuttavia, ha ignorato la sentenza del TAR Lazio n. 6421/2008 e ha riproposto la disposizione di cui all'art. 3 comma 7, del Decreto direttoriale del 31 marzo 2005, già annullata dal TAR Lazio, stabilendo all'art. 3 comma 5, del D.M. 42/2009 e all'art. 2, comma 6, del D.M. 44/2011, nonché per i successivi D.M., che il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutabili **solo se prestati in costanza di nomina.**

Il TAR Lazio, dunque, constatando l'illegittimità dei provvedimenti oggi censurati innanzi al Giudice Ordinario, ha nuovamente e ripetutamente annullato le suddette disposizioni ministeriali con le sentenze nn. 325/2010, 1178/2010, 2515/2010, 33852/2010, 3564/2010, 7259/2010, 8960/2010 e 27482/2010.

Il Consiglio di Stato, inoltre ha pienamente confermato tale orientamento giurisprudenziale esprimendosi a favore della valutazione del periodo di leva come servizio d'insegnamento, anche se prestato non in costanza di nomina, prima con le seguenti ordinanze nn. 4028/09, 4031/09 e infine con la sentenza n. 9335/2010. In tale ultima sentenza, il Consiglio di Stato ha motivato la valutabilità del servizio di leva come servizio d'insegnamento, anche se prestato non in costanza di nomina, con le seguenti osservazioni: “[...] *Si tratta di norma equilibratrice che – in applicazione del principio al sancito dall'art. 52, commasecondo, secondo periodo, Cost. in base al quale la prestazione del servizio militare obbligatorio non deve pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino – rende indenne dalla preclusione dell'accesso agli incarichi di insegnamento sofferta da chi sia stato chiamato ad adempiere il servizio militare obbligatorio. Il presupposto applicativa della norma si realizzava, quindi, a partire dall'acquisizione del titolo, o dei titoli congiunti, cui restava condizionato l'espletamento degli incarichi di insegnamento, con effetto sull'acquisizione di punteggio utile alla graduazione per futuri incarichi [...]*”.

E dunque, la disposizione di cui all'art. 3, comma 5, del Decreto Ministeriale n. 42 dell'8 aprile 2009 e all'art. 2, comma 6, del D.M. 44/2011, e del successivo art. 2 comma 6, del D.M. 235/2014 nonché dei successivi D.M. (640/2017 e 50/2021), violando platealmente il dispositivo delle



predette sentenze, sono da ritenersi affette da radicale nullità ex art. 21 septies, comma 1, della L. n. 241/1990.

Alla luce di quanto sopra, dunque, il punteggio attribuito a parte ricorrente è evidentemente errato e va rettificato.

*

La nullità degli atti emanati in violazione del giudicato formatosi su un atto amministrativo a contenuto generale, invero, emerge *ictu oculi* anche in considerazione del principio, pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza, secondo il quale l'annullamento di un atto amministrativo generale ha certamente efficacia *erga omnes* (cfr. fra le tante Consiglio di Stato, sez. VI, 28 marzo 2008, n. 1278 e 4 settembre 2002, n. 4450, Cons. St., sez. VI 7.2.1978, n. 212; Cons. St., sez. V, 27.11.1989, n. 772 e 6.3.2000, n. 1142; Cons. St. sez. IV, 18.7.1990, n. 561 e 5.9.2003, n. 4977).

L'annullamento di una previsione generale ed astratta esclude, quindi, che le medesime fattispecie possano, successivamente al passaggio in giudicato della sentenza ablativa del provvedimento illegittimo, essere disciplinate in base alla disposizione già annullata.

È utile, infine, evidenziare che conferme delle ragioni di parte ricorrente sono riscontrabili non solamente in sede amministrativa ma anche ormai in sede di giurisdizione ordinaria con particolare riferimento all'intestato Tribunale ([DOC. 05](#)).

Da ultimo, la Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 5679 del 2 marzo 2020 (n. 25472/2014 R.G.) e con la successiva ordinanza n. 33151 del 28.4.2021 (n. 27265/2015), ha respinto i ricorsi incardinati dal Ministero dell'Istruzione su identica fattispecie, affermando che “è dunque lungo questa linea interpretativa, in cui l'art. 2050, si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, cit., che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1 cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1 cit.); dovendosi disapplicare, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare del D.M. n. 44 del 2001, art. 2, comma 6, che dispone diversamente, consentendo



AVV. VINCENZINA SALVATORE

Studio Legale e Commerciale Salvatore

Via Malta, 4-6 * Avellino

Tel. 0825/1912170 - 0825/062944 (fax)

vincenzina.salvatore@avvocatiavellinopec.it

vincenzinasalvatore@virgilio.it

la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento (in tal senso, rispetto all'analoga previsione del D.M. n. 42 del 2009, v. Consiglio di Stato, sez. VI, 18 settembre 2015, n. 4343)".

Appare evidente, dunque, che BIANCO avrebbe avuto diritto ad un ricalcolo del punteggio e avrebbe dovuto attribuire a parte ricorrente 6 punti in luogo di 0,6 punti per il servizio civile.

Tutto ciò premesso, PIETRO BIANCO come in epigrafe rappresentato, difeso e domiciliato,

RICORRE

all'Ill.mo Tribunale Civile di ROMA Sezione Lavoro, affinché voglia accogliere le seguenti

3. CONCLUSIONI

Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, previo accertamento dell'illegittimità e conseguente disapplicazione del DM. n.50/2021 e delle allegate Tabelle di Valutazione Titoli nonché del provvedimento che ha negato il riconoscimento del richiesto punteggio, ove esistente:

- ACCERTARE E DICHIARARE IL DIRITTO DEL RICORRENTE alla valutazione nella graduatoria di circolo ed istituto III fascia ATA, del servizio del servizio civile nella stessa misura in cui è valutato per coloro i quali lo hanno prestato in costanza di servizio scolastico e quindi ordinare al Ministero di riconoscere e/o integrare il punteggio del predetto servizio (pari a complessivi punti 6) di ulteriori 5,40 punti, valevoli per le graduatorie ATA triennio 2021/2024;

- per l'effetto ordinare alle Amministrazioni resistenti di adottare tutti i provvedimenti ritenuti più idonei ed opportuni a tutela della posizione e del diritto soggettivo del ricorrente;

- CONDANNARE LE AMMINISTRAZIONI INTIMATE alle spese di giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario.

Spese e competenze integralmente rifeuse, oltre C.P.A. al 4% e rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore del sottoscritto procuratore, che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. **Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18, in vigore dal 27.04.2018.**



AVV. VINCENZINA SALVATORE

Studio Legale e Commerciale Salvatore

Via Malta, 4-6 * Avellino

Tel. 0825/1912170 - 0825/062944 (fax)

vincenzina.salvatore@avvocatiavellinopec.it

vincenzinasalvatore@virgilio.it

4. INDICE DEI DOCUMENTI

Si chiede di essere ammessi a provare le circostanze dedotte in fatto ed in diritto attraverso i seguenti documenti:

1) domanda di aggiornamento aa.ss. 2021/2024;

2) Diploma e Attestato;

3) Graduatorie 2021;

4) DM. n. 50/2021 con all.te tabelle di valutazione dei Titoli;

5) Giurisprudenza.

Sono espressamente fatti salvi e riservati tutti gli altri diritti, anche di natura economica, qui non ancora azionati nei confronti delle Amministrazioni resistenti.

AI FINI DEL VERSAMENTO DEL C.U., SI DICHIARA CHE IL VALORE DELLA PRESENTE CONTROVERSIA È INDETERMINATO E CHE IL C.U. NON E' DOVUTO AVENDO IL RICORRENTE UN REDDITO FAMILIARE LORDO CHE PER L'ANNO 2022 NON HA SUPERATO €38.514,00.

ROMA,

avv. Vincenzina SALVATORE

